



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Roma vedi intestazione digitale

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della transizione ecologica
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Ministero della Transizione ecologica
Direzione Generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione
ambientale
cress@pec.minambiente.it

Ministero della transizione ecologica
Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale – VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Det. n. vedi intestazione digitale

Class 34.01.07/fasc. ABAP 6.3/2019

Allegati: //

Oggetto: [ID_VIP: 4542] – Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 8 aerogeneratori con potenza complessiva di 33,6 MW, localizzato nel comune di Banzi (PZ), e relative opere di connessione nel comune di Palazzo San Gervasio, (PZ).

Rich.: Soc. EDP Renewables Italia Holding S.r.l.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

E.p.c.

“
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Segretariato Generale
ufcam.dica@pec.governo.it
segreteriaufcam@governo.it



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A. C. 10/11



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

- “ **Segretariato Regionale del MiC
della Basilicata**
mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it
- “ **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio della Basilicata**
mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it
- “ **NDG - Servizio II
Scavi e tutela del patrimonio archeologico**
dg-abap.servizio2@beniculturali.it
- “ **NDG - Servizio III
Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**
dg-abap.servizio3@beniculturali.it
- “ **Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio Compatibilità Ambientale**
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it
- “ **Provincia di Potenza**
protocollo@pec.provinciapotenza.it
- “ **Comune di Banzi**
comune.banzi@cert.ruparbasilicata.it
- “ **Comune di Palazzo San Gervasio**
comune.palazzo@cert.ruparbasilicata.it
- “ **Soc. EDP Renewables Italia Holding S.r.l.**
edprenewablesitaliaholding@legalmail.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato presso la Corte dei Conti al n. 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato sulla G.U. 16 del 21/01/2020, entrato in vigore il 05/02/2020, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO l'articolo 6, comma 1 del Decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.51 del 01-03-2021), ai sensi del quale il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato “*Ministero della cultura*”;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTO che l'ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle “*Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*” (Rev. 4 del 03/12/2013;



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf;

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette “*Specifiche Tecniche*”, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici*”, pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale*”, pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, “*Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici*”, pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

VISTO l'articolo 6, *comma* 1 del Decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,” (pubblicato in G.U.R.L.- Serie Generale n.51 del 01-03-2021), ai sensi del quale il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato “Ministero della cultura”;

CONSIDERATO che, con riferimento agli adempimenti in materia di compatibilità ambientale di cui al D.Lgs.vo n. 152 del 03/04/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 104/2017 ed al procedimento descritto in oggetto, **la Soc. EDP Renewables Italia Holding S.r.l.**, con istanza prot. n. 38_19hol del 07/03/2019, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 9214 del 28/03/2019, ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, come modificato con D. lgs. 104/2017, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale relativa alla realizzazione **dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 8 aerogeneratori con potenza complessiva di 33,6 MW, localizzato nel comune di Banzi (PZ), e relative opere di connessione nel comune di Palazzo San Gervasio, (PZ).**

L'istanza, riferita alla proposta di realizzazione di un impianto costituito da **n. 8 aerogeneratori per una potenza elettrica complessiva pari a 33,6 MW**, è stata formulata sulla base di quanto stabilito dal nuovo assetto normativo introdotto dal D.lgs. n. 104/2017, che prevede l'attribuzione di competenza allo Stato in materia di VIA degli impianti eolici a terra superiori a 30 MW.

Il progetto rientra, infatti, nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera f, denominato “*impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW*”. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. n) del regolamento di organizzazione di questa Amministrazione di cui al D.M. 23 gennaio 2016, è la scrivente Direzione Generale l'organo qualificato ad istruire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e ad



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

4/35



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

esprimere il parere per le successive determinazioni del Ministro.

CONSIDERATO che, in merito, l'allora **Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA)** del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. 7346 del 22/03/2019 acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 8739 del 25/03/2019, ha comunicato che, a seguito delle verifiche della documentazione trasmessa, **la suddetta istanza è risultata procedibile**. La medesima Direzione Generale ha comunicato, altresì, che conformemente a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 24 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il Progetto, lo Studio di Impatto Ambientale, la Sintesi non tecnica, comprensivo del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo nonché l'Avviso al pubblico corredo dello stesso sono stati pubblicati sul sito web dell'Autorità competente, alla pagina <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7021/10017>.

CONSIDERATO che questa **Direzione Generale**, con nota prot. n. 9439-P del 29/03/2019, ha chiesto alla Soprintendenza competente per territorio di esaminare la documentazione trasmessa dal Proponente e di voler formulare il proprio parere segnalando, per ciascun aspetto di propria competenza, ogni informazione riferita alla situazione vincolistica e alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesistica concernenti le aree interessate dagli interventi, e, ove fossero riscontrate carenze nello Studio di Impatto Ambientale e/o nella Relazione Paesaggistica, le eventuali richieste di documentazione integrativa;

CONSIDERATO che, con successiva nota prot. n. 13553 del 27/04/2020, questa Direzione Generale ha comunicato alla Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS) (ex DVA) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che, in riscontro alla propria richiesta del 29/03/2019, la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata**, al fine di consentire l'espressione del proprio parere di competenza, con nota prot. n.3629 del 21/04/2020, acquisita agli atti con prot. n.13256 del 22/04/2020, vista la documentazione presentata dalla Società, ha evidenziato la necessità di acquisire integrazioni documentali comunicando quanto segue:

"In riferimento alla richiesta acquisita da questo Ufficio al n. 9439 del 29/03/2019, riguardante l'impianto riportato in oggetto,

- *visto l'art. 146. Parte III del D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;*
- *considerato che l'area è sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Art. 142, comma 1, lettera m) ("le zone di interesse archeologico"), in quanto le opere di connessione ricadono nel buffer di rispetto di 1000 metri relativo all'area archeologica Cervarezza, tutelata con D.M. 10.03.77;*
- *visto il D.M. 10/09/2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";*
- *considerato che l'impianto è costituito da 8 turbine eoliche ciascuna avente diametro del rotore pari a 150 m e altezza al mozzo di 105 metri, per un'altezza complessiva pari a 180 metri, determinante un'area vasta di studio il cui perimetro dista non meno di 9 km da ogni aerogeneratore, ai sensi del D.M. 10/09/2010;*
- *considerato che, con l'entrata in vigore della L.R. Basilicata n. 54 del 30/12/2015 (e ss.mm.ii.) sono stati individuati i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010;*
- *esaminata la documentazione progettuale disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tutto ciò premesso e, per quanto di competenza, questa Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, al fine di consentire*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

5/35



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

l'espressione del parere di competenza, ritiene necessario acquisire la seguente ulteriore documentazione:

Ai fini della tutela paesaggistica:

- *Inquadramento vincolistico e Analisi delle Aree Contermini indicando, all'interno dell'area vasta di analisi, i beni culturali e del paesaggio tutelati ai sensi delle parti II e III del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii. La suddetta ricognizione deve essere estesa a beni distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima dal più vicino aerogeneratore (h 180 m), ai sensi del D.M. 10/09/2010;*
- *Verifica ed attestazione circa eventuale sussistenza usi civici sui terreni interessati dall'intervento nel suo complesso ed eventuale planimetria con rappresentazione grafica e localizzazione degli stessi rispetto all'impianto;*
- *Aggiornamento di tutte le fotosimulazioni prodotte dai punti percettivi sensibili ai sensi degli artt. 10 e 136 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. inserendo non solo l'impianto in oggetto, ma anche gli altri impianti eolici già realizzati ed autorizzati (di cui si fornirà indicazione su modello ed altezza massima) comprensivi anche del minieolico e indicando chiaramente con etichetta la sigla degli aerogeneratori di progetto così da distinguerli dagli altri. Le fotosimulazioni dovranno:*
 - (i) *essere realizzate su immagini fotografiche reali e nitide;*
 - (ii) *essere riprese in condizioni di piena visibilità;*
 - (iii) *essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici;*
 - (iv) *privilegiare i punti di maggiore visibilità dell'impianto;*
- *Integrazione del reportage fotografico con ulteriori fotoinserimenti (da produrre con le modalità precedentemente descritte) che utilizzino come punti di ripresa:*
 - (i) *i punti di vista "sensibili" o di belvedere, accessibili al pubblico da cui sia percepibile l'impianto, presenti nei comuni di **Palazzo San Gervasio** (Belvedere dal Castello Svevo, Santuario della Madonna di Francavilla), **Genzano di Lucania** (Invaso di Genzano, Belvedere Larghetto Aquilina Sancia, Castello di Monteserico e Masseria Verderosa);*
 - (ii) *tutti i beni archeologici (Area archeologica Cervarezza, a Banzi, Area Archeologica di Monteserico, a Genzano di Lucania, tutti i tratturi che guardano verso l'area di impianto indicati sul portale della regione Basilicata RSDI);*
 - (iii) *elementi di viabilità a maggior percorrenza (ricettori dinamici) da cui sia visibile l'impianto, quali SP 6, SS 655 e SP 79, SS 169 nel tratto di attraversamento dell'invaso di Genzano;*
- *Carta dell'intervisibilità degli aerogeneratori in progetto prendendo in considerazione un'area vasta di analisi con perimetro distante non meno di 9 km dall'aerogeneratore più vicino, corredata da legenda con indici di visibilità;*
- *Carta dell'intervisibilità cumulata degli aerogeneratori **in progetto, esistenti, autorizzati**, prendendo in considerazione un'area vasta di analisi con perimetro distante non meno di 9 km dall'aerogeneratore più vicino, corredata da legenda con indici di visibilità.*

Ai fini della tutela archeologica:

- *Integrazione della relazione archeologica, allegata alla documentazione progettuale, con tutte le indagini indirette previste nell'allegato n. 3 della circolare n. 1/2016 della Direzione Generale Archeologia, oggi Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio (Ricognizioni di*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

6/35



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

superficie e sopralluoghi con relativa documentazione fotografica e schedografica; Collazione di cartografia storica e attuale; Foto interpretazione, ecc.). Viste le caratteristiche del progetto, si raccomanda la rappresentazione delle evidenze archeologiche e del potenziale/rischio archeologico in scala adeguata.

Nella redazione degli atti si prescrive l'utilizzo di carte tecniche regionali, preferibilmente in scala 1:5.000, o di ortofoto come già consegnato per il posizionamento delle evidenze da bibliografia e archivio.

Tanto si richiede alla luce del fatto che il territorio in cui si inserisce l'opera è noto in letteratura per aver restituito evidenze d'interesse archeologico, ricadendo in un comparto connotato dalla presenza di numerose tracce di frequentazione antropica, come correttamente segnalato anche nella relazione archeologica allegata al progetto.

Il parere della scrivente resta subordinato all'acquisizione della richiesta documentazione integrativa, da trasmettere in formato digitale."

Le integrazioni richieste, a parere di questa Direzione Generale, consentirebbero di disporre di un quadro conoscitivo da ritenersi indispensabile per la studio degli impatti ambientali di tali interventi, per valutare, oltre che le eventuali interferenze tra gli impianti medesimi, i potenziali impatti cumulativi significativi e negativi che la nuova proposta potrebbe determinare in un territorio connotato dalla presenza di un diffuso patrimonio culturale e paesaggistico a forte vocazione rurale, già fortemente compromesso dalla presenza di impianti esistenti e/o già autorizzati."

PRESO ATTO che, con il succitato Parere n. 3410 del 15 maggio, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pur evidenziando che:

"(....)

- Nell'area vasta si segnalano zone di interesse archeologico con relativa area di rispetto di 100 m (posti ad oltre i 100 m di rispetto dall'area impianti previsti nel PPTR e ad oltre i 200 m previsti nel DM 10/209/2010 per l'ubicazione degli aerogeneratori) - Rientrano in un raggio di 9 km n.6 impianti esistenti . Sempre in un raggio di 9 km rientrano n. 2 impianti autorizzati.
- l'impianto nella complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce e attraverso l'interferenza diretta e indiretta con i beni paesaggistici presenti, possano essere considerati significativi e negativi gli impatti ambientali dell'opera (nelle fasi di cantiere, di esercizio e di dismissione) di cui al progetto in epigrafe con particolare riferimento al paesaggio ed al patrimonio culturale;
- possono essere considerati significativi e negativi, gli impatti ambientali dell'opera di cui al progetto in epigrafe relativamente al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o autorizzati, tenuto conto del fatto che l'opera si inserisce in un contesto territoriale già caratterizzato dalla presenza di parchi eolici in esercizio, autorizzati ed in valutazione;
- (...)

CONSIDERATO che il proponente per quanto attiene agli effetti di cumulo si limita ad evidenziare l'esistenza nel territorio di 6 impianti oltre 2 da poco autorizzati, senza però fornire uno studio adeguato sugli effetti di cumulo e sugli eventuali impatti sull'avifauna in particolare:"

ha ritenuto di esprimere il proprio parere positivo sul progetto in argomento prescrivendo alcune condizioni



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

ambientali tra cui, la n. 5, da adempiere nella Macrofase *ante operam* e prima dell'inizio dei lavori, stabilisce che:

“Il Proponente, dovrà fornire uno studio sugli aspetti cumulativi circa la presenza di altri impianti eolici presenti in zona e le eventuali interferenze, sulla fauna, in particolare avifauna e paesaggio.”;

CONSIDERATO che la **Soc. EDP Renewables Italia Holding S.r.l.**, con nota prot. n. 236_20hol del 27/05/2020, acquisita agli atti di questa Direzione con prot. n. 17010 del 05/06/2020, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta ai fini della tutela paesaggistica, riservandosi di trasmettere quella relativa alla tutela archeologica successivamente, dopo fine giugno, appena le condizioni di coltivazione del terreno lo avrebbero permesso;

CONSIDERATO che la **Direzione Generale CreSS**, con successiva nota prot. n. 44832 del 15/06/2020 acquisita agli atti con prot. n. 18040 del 16/06/2020, nel rappresentare che con **Parere n. 3410 del 15 maggio 2020 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale** ha espresso il proprio parere positivo con prescrizioni sul progetto in argomento, ha trasmesso al proponente la richiesta di documentazione integrativa di questa Direzione Generale al fine di consentire al più presto l'espressione del parere di competenza di questo Ministero;

PRESO ATTO che la **Soc. EDP Renewables Italia Holding S.r.l.**, con nota prot. n. 441_20hol del 09/09/2020, acquisita agli atti con di questa Direzione con prot. n. 26424 del 10/09/2020, ha integrato la documentazione integrativa già trasmessa in data 27/05/2020, trasmettendo:

- 1) certificato attestante la presenza/assenza di usi civici n. 117275 del 23 giugno 2020 sugli immobili coinvolti dal progetto;
- 2) atto di legittimazione del notaio Carretta del 4 agosto 2016, repertorio n. 47.823, raccolta n. 23.903;
- 3) studio di VIArch, in ottemperanza a quanto richiesto dalla nota prot. 13553 del 27.04.2020;
- 4) ulteriori foto simulazioni a completamento della documentazione di foto rendering già trasmessa.

PRESO ATTO che la Soc. proponente, con successiva nota prot. n. 502_20hol del 19/10/2020, acquisita agli atti con prot. n.30504 del 20/10/2020, facendo seguito alla precedente nota prot. 441_20hol del 9 settembre 2020, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alle particelle gravate da uso civico;

RITENUTO, in proposito, di dover richiamare quanto disposto dal comma 6 dell'art. 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168 recante “Norme in materia di domini collettivi.”:

“6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h) del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.”;

VISTO e CONSIDERATO, inoltre, che, sotto il profilo programmatico:

- l'istituzione del “**Distretto di turismo Rurale le Terre di Aristeo**” (D.M. MiBACT 08/03/2016, n. 129 e successivo D.M. 29/12/2017 n. 594), di cui Banzi, Palazzo San Gervasio e l'intero territorio dell'Alto Bradano fanno parte, si prefigge, tra gli obiettivi da perseguire:
 - **di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale ed internazionale per accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto;**



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

- **di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni”;**
- gli obiettivi su richiamati coincidono ed integrano quelli definiti dalla Regione Basilicata nel **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020** a sostegno dello sviluppo del settore e del territorio delle Comunità ricomprese nella perimetrazione del su citato “Distretto di turismo rurale” e sono considerati prioritari e strategici specialmente, per la presenza nei perimetri individuati, di tutte o parte delle diverse “Aree interne della Regione”;
- il **“Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022” (PST)**, elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all'indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria “l'Italia del turismo e della cultura”, pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
 - come **“Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l'offerta nazionale”**, al fine di ampliare l'offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, **mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;**
 - in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo **la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;**
- Il medesimo PST, tra le azioni a sostegno della **“strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne”** (punto A.2.4) afferma che:
 - **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi –** caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
 - è, pertanto, indispensabile l'integrazione con le altre “filiera” presenti sui rispettivi territori, **con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;**
- a livello regionale, il **Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013)**, evidenzia come:
 - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto ‘dominante’ della regione: valori riconosciuti e considerati “sopra soglia”, ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all'idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, **da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;**
 - la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

9/35



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

di sviluppo locale, dove **paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell'esistente si articola un primo insieme di grandi attrattori;**

- in questa visione:
 - **il paesaggio riveste un ruolo fondamentale** nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
 - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
 - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di "itinerari culturali" del Consiglio d'Europa diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell'intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l'integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di governance e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

CONSIDERATO, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 su 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli *opinion leaders* sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del "paesaggio preservato" e della "piccola" regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata a partire dall'Aglianico del Vulture come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

CONSIDERATO che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce "... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni" (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

10/35



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:

- **la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;**
- **in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di esternalità positive attribuita all'agricoltura;**

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai “paesaggi rurali storici”:

- l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal “Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale”, elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

11/35



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV "*Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei "Criteri generali"*", prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) "*una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio*";
- al punto 16.4 che "*Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale*";

CONSIDERATO che, in materia di "Tutela, governo ed uso del territorio" la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all'art. 12 bis stabilisce che "*la Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*";

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

12/35

Handwritten initials and a date stamp: 14/09



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;

- in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, c. 4 dell'Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la **"individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"**, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54 "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010"**;

TENUTO CONTO che il **"Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)"**, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- in quanto interprete del profondo connubio dell'uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell'imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l'attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l'importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto;**
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di habitat naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico) che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi" mediante:**

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);**
- la Creazione di reti: a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione; b) patrimonio in rete;

RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo "Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)", **in merito alla localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il burden sharing avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l'aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

- Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all'87% di quella complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PIEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all'anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall'esterno;
- A trainare l'ottima performance della Regione Basilicata è principalmente l'energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e l'aggiornamento del PIEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l'interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;
- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia "pulita" senza inquinare l'ambiente, dall'altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell'impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall'infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro progettuale ed ambientale:

- la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata**, con nota prot. n. 10162 del 06/11/2020, acquisita agli atti con prot. n. 32450 del 09/11/2020, ha comunicato quanto segue:

"In riferimento alla richiesta, acquisita da questo Ufficio al n. 9439 del 29/03/2019, riguardante l'impianto riportato in oggetto,

- *Vista la Parte III del D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;*
- *considerato che le opere di connessione ricadono nel buffer di 1000 metri relativo all'area archeologica Cervarezza, tutelata con D.M. 10.03.77, ovvero in area inidonea ai sensi del PIEAR Basilicata;*
- *visto il D.M. 10/09/2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";*
- *considerato che l'impianto è costituito da 8 turbine eoliche ciascuna avente diametro del rotore pari a 150 m e altezza al mozzo di 105 metri, per un'altezza complessiva pari a 180 metri, determinante un'area vasta di studio il cui perimetro dista non meno di 9 km da ogni aerogeneratore, ai sensi del D.M. 10/09/2010;*
- *considerato che, con l'entrata in vigore della L.R. Basilicata n. 54 del 30/12/2015 (e ss.mm.ii.) sono stati individuati i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010;*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

15/35

[Handwritten signature]



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

- esaminata la documentazione progettuale trasmessa dal richiedente, disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- esaminate le integrazioni progettuali richieste con nota n. 3629 del 21/04/2020 e pervenute in data 27/05/2020 (integrazioni paesaggistiche, prot. n. 4737 del 5/06/2020) e in data 09/09/2020 (integrazioni archeologiche, prot. n. 8239 del 18/09/2020);

questa Soprintendenza trasmette il proprio parere endoprocedimentale di competenza in ottemperanza alla Circolare DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

Territorio comunale di Banzi: dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comunale - Legge 29/06/1939 n. 1497.

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, Lettera c:

- l'area oggetto dell'intervento è contermina al Torrente Marascione, al Fosso Marascione, al Vallone Valere e al Vallone Acqua Venosa, sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Art. 142, comma 1, lettera c ("i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna");

D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, Lettera g:

- l'area oggetto dell'intervento è contermina e in relazione visiva a querceti, sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Art. 142, comma 1, lettera g ("i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018));

D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera h:

- Particella 100 del Fg. 43: è interessata da una servitù temporanea e pertanto non è indispensabile alla costruzione dell'impianto eolico; al riguardo il richiedente ha rinunciato all'asservimento coattivo di detta particella, ai sensi del comma 1bis all'art. 4 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

- Particella 50 del Fg. 42: è in fase di legittimazione. Il richiedente si riserva di inviare l'atto di legittimazione non appena emesso, ai sensi dell'art. 8 bis della L.R. n. 57/2000, introdotto con L.R. n. 4/2019.

D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m:

- l'area oggetto dell'intervento è contermina all'area archeologica di Cervarezza (tutelata con D.M. 10.03.77) e al Tratturo Comunale Palazzo – Irsina.

1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

16/35

X
M



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione): Nessuno

1.1.d. norme di attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento: Nessuna

1.1.e. indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

D.Lgs. 42/2004, art. 136:

1) Territorio comunale di Banzi: dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comunale - Legge 29/06/1939 n. 1497;

D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera b:

1) Invaso di Genzano

D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c:

1) Torrente Marascione;

2) Fosso Marascione;

3) Vallone Valere;

4) Vallone Acqua Venosa;

5) Torrente Basentello;

6) Vallone del Serpente;

7) Vallone Acqua Cascia;

8) Fiumara di Venosa e Matinella;

9) Vallone la Fiumarella;

D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera g:

1) querceti mesofili e mesotermofili;

D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m:

1) Tratturo comunale Palazzo-Irsina (D.M. 22/12/1983);

2) Tratturo comunale Madamagiulia (D.M. 22/12/1983);

3) Cervarezza (D.M. 10/03/1977);

4) Tratturo Comunale Al Piano (D.M. 22/12/1983);

5) Tratturello comunale Palazzo San Gervasio (D.M. 22/12/1983);

6) Tratturo comunale Palazzo Genzano (D.M. 22/12/1983);

7) Bantia (D.M. 17/12/1992, modifica del D.M. 3/08/1983, modifica del P.S. 14/03/1977);

8) Bantia Sacra (P.S. 21/08/1976);

9) Acqua delle Nocelle - Banzi (P.S. 26/05/1978 e 25/09/1978);

10) Area Matinelle (D.D.R. 18/01/2012);

11) Area Casalini Sottana (D.M. 14/05/2013);

12) Ager Bantinus, zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett m) del DLgs 42/2004 e ss.mm.ii., la cui delimitazione è stata validata nel corso della riunione del Comitato Tecnico Paritetico per il Paesaggio, tenutosi il 7/10/2020, e approvata con D.G.R. n. 754 del 3/11/2020;

1.1.f segnalazione di eventuali nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, regionali o ministeriali, in itinere, già pubblicate all'Albo Pretorio comunale, per le quali, quindi, vige il regime di cui all'art.146, comma 1) del Codice:



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

17/35

*A
M
19*



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

L'area dell'Impianto rientra nell'Ager Bantinus, zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett m) del DLgs 42/2004 e ss.mm.ii., la cui delimitazione è stata validata nel corso della riunione del Comitato Tecnico Paritetico per il Paesaggio, tenutosi il 7/10/2020. Suddetta perimetrazione rientra tra le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale, in attuazione degli impegni programmatici assunti tra Ministero e Regione Basilicata con la sottoscrizione dell'Intesa Interistituzionale di Copianificazione.

1.2. Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- *La Badia, Banzi, D.M. del 04/01/1997*
- *Antico Castello di Monteserico, Genzano di Lucania, D.M. del 14/03/1960*
- *Fontana Capo d'Acqua, Genzano di Lucania, Decl. del 05/11/1997*
- *Masseria Verderosa, Genzano di Lucania, D.M. del 16/12/1998*
- *Castello Svevo, Palazzo San Gervasio, D.M. del 07/02/1997*
- *Stazione ferroviaria di Palazzo San Gervasio, D.S.R. n. 28 del 14/03/2018*
- *Palazzo Camillo d'Errico, Palazzo San Gervasio, D.S.R. n. 72 del 19/09/2018*

1.2.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1:

Art. 1, comma 1 e comma 4, lettera g: le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico presenti nei centri storici dei comuni di Banzi, Genzano di Lucania e Palazzo San Gervasio.

1.2.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

Legge Regionale 54/2015. Il richiedente non ha prodotto un elaborato esaustivo da questo punto di vista.

La scrivente ha tuttavia verificato che:

- *La turbina 1 ricade nella fascia di rispetto di 5 km dal centro storico di Palazzo San Gervasio;*
- *La turbina 2 ricade nella fascia di rispetto di 5 km dai centri storici di Palazzo San Gervasio e Banzi;*
- *La turbina 3 ricade nella fascia di rispetto di 5 km dai centri storici di Palazzo San Gervasio e Banzi;*
- *La turbina 4 ricade nella fascia di rispetto di 5 km dai centri storici di Genzano di Lucania e Banzi;*
- *La turbina 5 ricade nella fascia di rispetto di 5 km dai centri storici di Genzano di Lucania e Banzi;*
- *La turbina 6 ricade nella fascia di rispetto di 5 km dai centri storici di Palazzo San Gervasio e Banzi;*
- *La turbina 7 ricade nella fascia di rispetto di 5 km dai centri storici di Palazzo San Gervasio e Banzi;*
- *La turbina 8 ricade nella fascia di rispetto di 5 km dai centri storici di Genzano di*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Lucania e Banzi.

1.3. Beni archeologici

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10, 13 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- 1) Tratturo comunale Palazzo-Irsina (D.M. 22/12/1983);*
- 2) Tratturo comunale Madamagiulia (D.M. 22/12/1983);*
- 3) Cervarezza (D.M. 10/03/1977);*
- 4) Tratturo Comunale Al Piano (D.M. 22/12/1983);*
- 5) Trattarello comunale Palazzo San Gervasio (D.M. 22/12/1983);*
- 6) Tratturo comunale Palazzo Genzano (D.M. 22/12/1983);*
- 7) Bantia (D.M. 17/12/1992, modifica del D.M. 3/08/1983, modifica del P.S. 14/03/1977);*
- 8) Bantia Sacra (P.S. 21/08/1976);*
- 9) Acqua delle Nocelle - Banzi (P.S. 26/05/1978 e 25/09/1978);*
- 10) Area Matinelle (D.D.R. 18/01/2012);*
- 11) Area Casalini Sottana (D.M. 14/05/2013).*

Nello specifico, l'area di Cervarezza (supra n. 3) rappresenta una testimonianza della scelta insediativa e della continuità di vita caratteristiche di questo comprensorio, vale a dire l'impianto di una villa imperiale del I secolo, rimasta in uso fino al IV-V secolo d.C. e con fasi di vita sino ad età medievale. È inoltre sottoposto quasi integralmente a vincolo archeologico diretto il centro moderno di Banzi (supra n. 7), coincidente con l'antico insediamento della romana Bantia. Qui sono stati rinvenuti nel 1969 da Mario Torelli i resti di un monumento sacro di estrema importanza e rarità – resta ad oggi l'unico testimone in Italia insieme ad un omologo a Cosa. L'auguraculum era un luogo sacro datato al I secolo a.C. (supra n. 8), recintato con semplici tavole lignee, ma definito dalla presenza di nove cippi litici iscritti infissi nel terreno. Qui venivano tratti gli auspici, fausti o infausti, dalla interpretazione del volo degli uccelli fatta dall'aruspice. Oltre alla straordinarietà della testimonianza materiale, si tratta di una straordinaria attestazione della fusione di tradizioni culturali, con reminiscenze del mondo etrusco-laziale in ambito osco.

1.3.b. esistenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice):

L'areale individuato per la realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione ricade in un territorio per il quale erano già noti da bibliografia (Buck 1971, Vinson 1972, Marchi Sabbatini 1996, Marchi 2008, Small 2011) numerosi siti archeologici, afferenti al popolamento del comprensorio dall'epoca preistorica a quella moderna, ma con una netta prevalenza per il periodo daunio e romano. A questo stesso arco cronologico può farsi risalire un'articolata viabilità, ancora oggi riconoscibile nelle bretelle, diverticoli e raccordi, che collegano le arterie maggiori. Non è un caso che questo agro sia storicamente attraversato dalla via Appia e dalla via Herculea, che, per momenti diversi ed in risposta a diverse esigenze di movimentazione degli eserciti, dei commerci, degli scambi e delle esazioni fiscali, lo hanno interessato nelle fasi della penetrazione romana. Di non minore importanza è l'esistenza di una serie di percorsi, forse risalenti ad epoca preistorica, essenzialmente piste armentizie che fanno



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Handwritten signature and initials



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

sistema con la rete tratturale, istituita in età aragonese ed in uso fino al secolo scorso. Tutto questo ha permesso di rafforzare la percezione di questo territorio come di un fulcro del popolamento antico, per la lunghissima continuità di vita che lo caratterizza. Lungo questo percorso in prossimità della ex Stazione ferroviaria di Palazzo San Gervasio, grazie al ritrovamento dei resti di una villa augustea con attestazioni riferibili alla classe senatoria, e grazie allo scavo di una imponente necropoli romana di età imperiale (39 tombe), allineate lungo il tratturo "Banzi-Palazzo-Irsina", sta per essere conclusa l'istruttoria per l'avvio del procedimento di vincolo archeologico diretto. La suddetta area corre a nord-ovest dell'aerogeneratore 1.

- 1.3.c *vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici e/o di beni archeologici;*

Per quel che attiene l'area più direttamente interessata dal progetto per l'impianto eolico, gli esiti delle indagini più recenti di archeologia d'emergenza, effettuate nel corso della realizzazione dello schema idrico Bradano-Basento, hanno portato alla luce nuclei di necropoli con fasi dal IV-III a.C. al VI-VII d.C., rispettivamente, nelle limitrofe località Panetteria e Fosso Marascione. Ne è scaturita la individuazione di un contesto di giacenza unitario, definito Ager Bantinus, e la conseguente delimitazione in itinere della zona di interesse archeologico, ai sensi della lett. m dell'art. 142 c.1 del DLgs 42/2004;

2. ESPLICATAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1 Beni paesaggistici

- 2.1.a. *Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica:*

La scrivente premette che con nota 3629 del 21-04-2020 sono state richieste fotosimulazioni che dovevano rispettare i seguenti requisiti: (i) essere realizzate su immagini fotografiche reali e nitide, (ii) essere riprese in condizioni di piena visibilità, (iii) essere corredate da una planimetria che indicasse i coni ottici, (iv) privilegiare i punti di maggiore visibilità dell'impianto.

La scrivente ritiene che l'elaborato trasmesso dal richiedente (A.16.b.8.1_rev01) disattenda quasi in pieno quanto richiesto. Oltre a utilizzare in alcuni casi immagini di repertorio risalenti a 9-10 anni fa (Google street view), rappresentando uno scenario non più attuale, il reportage è stato realizzato in condizioni climatiche non ideali (presenza di nuvole, scarsa luminosità, scarsa visibilità, etc.), che rendono la lettura dello scenario post-operam difficoltosa, soprattutto in merito alla presenza di turbine già in esercizio all'interno delle inquadrature e a potenziali effetti cumulativi.

In ultimo, si constata che a molti aerogeneratori presenti nelle inquadrature non è stata associata un'etichetta, per tale ragione contare le etichette presenti all'interno del fotoinserimento non dà sempre cognizione del numero complessivo di aerogeneratori ivi presenti.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

20/35



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

In generale l'impianto in progetto andrebbe a collocarsi in un territorio già fortemente interessato da altri impianti, per la cui puntuale individuazione si rimanda alla lettura del paragrafo 2.1.b.

I fotoinserimenti denunciano una situazione piuttosto critica, non sempre di facile lettura:

BANZI

- (i) Il richiedente ha prodotto una foto (foto 11) dall'abitato di Banzi (nei pressi de "la Badia", dal piano strada), da cui gli aerogeneratori in progetto non risultano visibili;*
- (ii) Dal punto di ripresa 16 (Area archeologica di Cervarezza, Banzi) che utilizza una base fotografica Google Street View datata aprile 2010, sarebbe visibile 1 delle turbine in progetto. La scrivente rileva però che il punto di ripresa si trova dietro a due arbusti e che avanzando di pochi metri, ovvero lasciandosi alle spalle gli arbusti ai lati della strada, la visuale è sgombra e la visibilità delle turbine (in progetto e in esercizio) potrebbe variare. Inoltre, come già evidenziato, la base fotografica è obsoleta e la situazione potrebbe complessivamente essere cambiata. Per questa ragione, il fotoinserimento in questione non è idoneo alla valutazione del progetto e l'informazione che fornisce è poco significativa. Il fotoinserimento 14, ripreso da un punto interno all'area archeologica, mostra che da questo specifico punto, l'impianto in progetto non risulta visibile.*

GENZANO DI LUCANIA

- (iii) Dal punto di ripresa 1 (abitato di Genzano di Lucania) sarebbero visibili tutti e 8 gli aerogeneratori in progetto, oltre a 39 ulteriori aerogeneratori già in esercizio;*
- (iv) Il richiedente ha prodotto una foto (foto 9) dalla Masseria Verderosa, da cui gli aerogeneratori in progetto non risultano visibili;*
- (v) Dal Largetto Aquilina Sancia, davanti alla Chiesa dell'Annunziata (fotoinserimento 13), sarebbero visibili 7 aerogeneratori, oltre a ulteriori 30 aerogeneratori ca. già in esercizio;*
- (vi) Dall'Invaso di Genzano (fotoinserimento 12) sarebbe visibile solo uno degli aerogeneratori in progetto, oltre a ulteriori 3 aerogeneratori, già in esercizio.*

Non sono stati prodotti i fotoinserimenti richiesti dalla scrivente dal Castello di Monteserico.

PALAZZO SAN GERVASIO

- (vii) Dal punto di ripresa 2 (abitato di Palazzo San Gervasio) sarebbero visibili tutti e 8 gli aerogeneratori in progetto, oltre a circa 30 ulteriori aerogeneratori già in esercizio;*
- (viii) Dall'abitato di Palazzo San Gervasio, nei pressi del Castello (fotoinserimento 10, dal piano strada), sarebbero visibili 0 aerogeneratori. Il richiedente ha utilizzato in questo caso una base fotografica inidonea, ricavata da Google street view, datata dicembre 2011.*
- (ix) Non sono stati prodotti i fotoinserimenti richiesti dalla scrivente dal Santuario Madonna di Francavilla.*

PUNTI DI RIPRESA DINAMICI

- (x) Per quanto riguarda i punti di ripresa "dinamici" SP8, SP22, SS 655 Bradanica e SP79 (fotoinserimenti 3, 4, 5, 6, 7, 8), si segnala la piena visibilità dell'impianto, oltre a quella di ulteriori aerogeneratori già in esercizio. In dettaglio: si rileva che dalla SP8*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

21/35



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

(fotoinserimento 3) la situazione è particolarmente critica e risulta piuttosto difficile contare il numero di turbine già funzionanti, cui l'impianto in progetto andrebbe a sovrapporsi. La scrivente ne ha individuate 40 ca.. Dalla SP22 (fotoinserimento 4) sarebbero visibili 7 aerogeneratori su 8 in progetto, insieme a una quantità indefinibile di altri aerogeneratori (almeno una trentina). Dalla SS655 (fotoinserimento 5) l'impianto risulta pienamente visibile, in primo piano. Sullo sfondo ulteriori 14-15 turbine. Idem per il lato ovest della SS655 (fotoinserimento 6), da cui l'impianto sarebbe pienamente visibile, insieme a ulteriori 20 turbine ca. Per quanto riguarda il punto di ripresa SP79 (fotoinserimento 7), il richiedente dichiara la visibilità di soli due aerogeneratori. La scrivente, tuttavia, rileva che da questo punto di ripresa dovrebbero essere visibili anche gli aerogeneratori degli impianti EDPR Villa Galla S.r.l - (già SPV Banzi S.r.l.) e EDP Renewables Italia S.r.l. che, invece, risultano non rappresentati. Il fotoinserimento è stato infatti realizzato non su base fotografica aggiornata ma su un'immagine "di repertorio" disponibile su Google Street View, datata aprile 2011. Tale fotoinserimento non risulta idoneo a una congrua valutazione del progetto, soprattutto per la "sensibilità" del punto di ripresa. La SP79, infatti, ricalca in parte l'antico percorso della Via Appia, secondo le ipotesi scientificamente più accreditate. Infine, dalla SS 655 lato est (fotoinserimento 8), l'impianto sarebbe visibile nella sua interezza, insieme a ulteriori 40 turbina ca.

SPINAZZOLA

(xi) Dal punto di ripresa 10 (abitato di Spinazzola – Puglia) sarebbero visibili 7 aerogeneratori, oltre a 34 ulteriori aerogeneratori già in esercizio.

INTERVISIBILITA' (Elaborato A.19.2)

Dalla carta dell'intervisibilità cumulata, si evince che l'impianto in progetto risulterebbe potenzialmente visibile in quasi tutta l'area vasta di studio. Per quanto riguarda i centri abitati, sono interessati la zona sud di Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania e Spinazzola. L'effetto cumulativo degli aerogeneratori in progetto dato dalla sovrapposizione con gli aerogeneratori in esercizio si apprezza soprattutto nella fascia centrale e nella fascia nord dell'area vasta di studio, mentre a sud, immediatamente al di sotto dell'area interessata dal progetto VRG Wind 127, verso Acerenza – per ragioni orografiche e altimetriche – sarebbero visibili i soli aerogeneratori già in esercizio. Il richiedente dichiara che l'incremento della visibilità teorica dovuto agli aerogeneratori in progetto è del 3%. A questo dato la scrivente aggiunge che, a fronte di 53 aerogeneratori in funzione nell'area vasta di studio, la realizzazione dell'impianto in progetto porterebbe a un incremento del 15% nel numero di turbine. Questo valore scende al 6% qualora si dia per assodato che vengano realizzati anche tutti i progetti in itinere di cui al punto 2.1.b.

2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile).

IMPIANTI IN ESERCIZIO – 53 aerogeneratori ricadenti nell'area vasta di studio:

- Parco Eolico La Rocca (5 aerogeneratori),
- Parco Eolico Banzi – EDPR Villa Galla Srl (15 aerogeneratori),
- Parco Ergo Eolico Basilicata (17 aerogeneratori),



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

- Parco Eolico Banzi (11 aerogeneratori),
- Parco Eolico Ventisei Srl (5 aerogeneratori)

IMPIANTI AUTORIZZATI / IN ITINERE – 111 aerogeneratori, di cui 89 ricadenti nell'area vasta di studio

- Piano delle tavole (13 aerogeneratori),
- Parco Genzano di Lucania (3 aerogeneratori),
- Parco Tre titoli (18 aerogeneratori),
- Parco WKN (9 aerogeneratori, di cui 1 ricadente nell'area vasta di studio),
- Parco Acerenza (14 aerogeneratori),
- Parco eolico SW (10 aerogeneratori, di cui 2 ricadenti nell'area vasta di studio),
- Parco E.ON (10 aerogeneratori, la turbina n. 5 non è stata rappresentata),
- Parco Inergia (6 aerogeneratori),
- Parco Spinazzola 1 (11 aerogeneratori)
- Parco Cogein (17 aerogeneratori, di cui 11 ricadenti nell'area vasta di studio)

TOTALE IMPIANTI RICADENTI NELL'AREA VASTA DI STUDIO (IN ESERCIZIO + IN ITINERE / AUTORIZZATI) = 142

2.1.c Attestazione della conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005 e all'eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione: Nessuna.

2.2 Beni architettonici

2.2.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.

Dai fotoinserimenti si evince quanto segue:

- Dal Castello di Monteserico (Genzano di Lucania) non sono stati prodotti i fotoinserimenti richiesti dalla scrivente;
- Dalla Masseria Verderosa (Genzano di Lucania) l'impianto in progetto non risulta visibile, stando a quanto rilevabile nella foto 9;
- Dal Santuario Madonna di Francavilla (bene ecclesiastico tutelato ope legis, Palazzo San Gervasio) non sono stati prodotti i fotoinserimenti richiesti dalla scrivente;
- Il fotoinserimento realizzato nei pressi del belvedere del Castello Svevo a Palazzo San Gervasio utilizza una base fotografica obsoleta. Da questo punto di ripresa, stando a quanto rilevabile nel fotoinserimento, l'impianto in progetto non dovrebbe essere visibile;
- Dal Larchetto Aquilina Sancia, davanti alla Chiesa dell'Annunziata, bene ecclesiastico tutelato ope legis (Palazzo San Gervasio, fotoinserimento 13), sarebbero visibili 7 aerogeneratori, oltre a ulteriori 30 aerogeneratori ca. già in esercizio;
- Da "la Badia" (Banzi), l'impianto in progetto non risulta visibile, stando a quanto rilevabile nella foto 11.

2.3 Beni archeologici

Verso nord un tratto del cavidotto interno di collegamento al WTG 01 interferisce con l'area



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

23/35



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

tardoantica di Cervarezza, ricadendo all'interno del buffer di 1000 mt di distanza prevista dal vincolo ex lege.

Sul versante meridionale, invece, si segnala la prossimità al centro romano e medievale di Bantia. La straordinaria consistenza del patrimonio archeologico in questo territorio, lungo una diacronia che sostanzialmente non esclude alcun periodo dall'Età del Bronzo a quella moderna, rafforza la percezione di un paesaggio antropico costituitosi come vero e proprio fulcro del popolamento in età antica. Il maggior potenziale archeologico espresso dall'area in esame sembra esser quello afferente ai periodi daunio e romano, durante i quali si è verosimilmente strutturato come zona di frontiera, percorsa da numerosi tracciati viari. Dal punto di vista storico-culturale identificabile con l'Ager Bantinus, questo territorio è influenzato, ma sembra mantenere una certa autonomia rispetto alla colonia di Venusia, e lo dimostra l'organizzazione insediativa volta allo sfruttamento agricolo a scala ridotta, che giustifica la presenza puntiforme di fattorie e strutture fino alle masserie di età moderna. Questo patrimonio diffuso subirebbe un grave danno, in termini di protezione e conservazione, dalla costruzione dell'impianto di macrogenerazione in esame.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali,

- vista l'istruttoria del Funzionario Archeologo Responsabile della Tutela Archeologica dell'area interessata dall'intervento;
- vista l'istruttoria del Funzionario Architetto Responsabile della Tutela del Paesaggio delle aree interessate dall'intervento;
- dovendo verificare se, alla luce della presente istruttoria sussistano i presupposti per un accoglimento favorevole della richiesta, si esprime come segue:

L'impianto in oggetto è costituito da 8 turbine eoliche ciascuna avente diametro del rotore pari a 150 m e altezza al mozzo di 105 metri, per un'altezza complessiva pari a 180 metri, determinante un'area vasta di studio il cui perimetro dista non meno di 9 km da ogni aerogeneratore, ai sensi del D.M. 10/09/2010. Per tale ragione il presente parere ha tenuto in considerazione i beni archeologici, architettonici e paesaggistici siti non solo nei comuni direttamente interessati dall'impianto e dalle sue opere di connessione (Banzi e Palazzo San Gervasio), ma anche nel comune di Genzano di Lucania. L'impianto si collocherebbe in un'area fortemente caratterizzata dalla presenza di impianti eolici, a nord di Banzi. Nella sola area vasta di studio se ne contano 53 in esercizio e 89 in fase autorizzatoria. Da questo punto di vista i fotoinserti denunciano una situazione ante-operam già particolarmente critica, soprattutto dai punti di ripresa "dinamici". La realizzazione dell'impianto in progetto comporterebbe un sostanziale aggravio della compromissione dei valori percettivi del territorio in esame. L'area tra Banzi e Palazzo San Gervasio è compresa nell'ambito di paesaggio denominato "Collina e terrazzi del Bradano", geomorfologicamente caratterizzato da terrazzi e pianori, rilievi collinari poco accentuati, coltivati per lo più a grano, che degradano verso le pianure pugliesi. Le peculiarità di questo paesaggio sono a malapena leggibili oggi. Inoltre, ognuna delle turbine in progetto ricade in almeno una delle fasce di rispetto di 5 km dai centri storici (di cui all'Allegato A della L.R. 54/2015) di Banzi, Genzano di Lucania e Palazzo San Gervasio. Le turbine identificate dalle sigle 5 e 8 ricadono anche nella fascia di rispetto di 3 km dal centro abitato di Banzi, come determinata da predetta legge regionale. I fotoinserti mettono in evidenza che



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

24/35



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

l'impianto è visibile sicuramente dai centri abitati di Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania e Spinazzola. Non sono stati prodotti fotoinserti dal centro abitato di Banzi, da cui le turbine 5 e 8 distano soltanto 2,8 km. La visibilità dell'impianto, si presume ravvicinata, dal centro abitato di Banzi è comunque desumibile dall'elaborato A.19.2. Inoltre, le opere di connessione ricadono nel buffer di 1 km dall'area archeologica di Cervarezza, area inidonea ai sensi del PIEAR della Regione Basilicata: "In queste aree non è consentita la realizzazione di impianti eolici di macrogenerazione".

In relazione alla via Appia, ed all'importante progetto strategico di valorizzazione che ne è conseguito negli ultimi anni presso il MiBACT: "Appia Regina Viarum", gli studi più recenti, che tengono conto dei risultati delle ultime indagini di archeologia preventiva (Marchi 2019, Mutino Gramegna 2020) offrono nuovi argomenti a favore del riconoscimento del "percorso meridionale" dell'Appia (Small 2019), che nel territorio in esame viene ricalcato dalla S.P. 79 "Marascione-Lamacolma", ovvero il Tratturo comunale "Palazzo-Banzi-Irsina", il n. 61 tra quelli vincolati con D.M. 22/12/1983. Si precisa che, lungo questo tragitto è in corso un progetto di valorizzazione in loc. "Masseria Lancellotti" di Banzi, nonché sta per essere comunicato l'avvio del procedimento di vincolo archeologico, ai sensi dell'art. 13 del DLgs 42/2004 in prossimità della ex Stazione ferroviaria di Palazzo San Gervasio, per il ritrovamento dei resti di una villa di proprietà senatoria e di una importante necropoli romana di età imperiale.

Il menzionato tratturo comunale "Palazzo-Banzi-Irsina", attualmente oggetto di studi volti alla valorizzazione dell'area a fini turistico-culturali, corre a nord delle turbine nn. 1 e 2 dell'impianto eolico in esame.

*Per quanto sopra, questa Soprintendenza comunica il proprio **parere contrario** alla realizzazione dell'intervento in oggetto."*

- **il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico"** di questa Direzione Generale, con nota prot. n. 32689 del 09/11/2020, acquisito ed esaminato il parere della Soprintendenza competente per territorio, per quanto di competenza, ha comunicato quanto segue:

"Si fa seguito alla nota prot. 9439 del 29.03.2019, con la quale codesto Servizio richiede le valutazioni di competenza in relazione alle opere in oggetto, ed alla nota prot. 10162 del 06.11.2020 con la quale la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata (di seguito "Soprintendenza") trasmette il proprio motivato parere.

Lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esaminata anche la documentazione di progetto pubblicata nel sito del MATTM, nel condividere totalmente quanto espresso dalla Soprintendenza nel proprio parere, ritiene opportuno precisare quanto segue.

Considerato l'alto potenziale archeologico del territorio in cui si inserisce l'Impianto eolico in oggetto, testimoniato da una copiosa bibliografia specialistica relativa a "numerosi siti archeologici, afferenti al popolamento del comprensorio dall'epoca preistorica a quella moderna, ma con una netta prevalenza per il periodo daunio e romano" e a "un'articolata viabilità ancora oggi riconoscibile nelle bretelle, diverticoli e raccordi, che collegano le arterie maggiori";

Considerato che studi recenti, basati su nuovi rinvenimenti nel territorio in esame, offrono nuovi argomenti a favore dell'identificazione del tracciato ricalcato dalla S.P. 79 "Marascione - Lamacolma" - Tratturo comunale "Palazzo-Banzi Irsina", con il percorso meridionale dell'Appia e



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

25/35

Handwritten signature and initials



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

che il Segretariato Generale di questo Ministero coordina un importante progetto strategico di valorizzazione, denominato "Appia Regina Viarum", nell'ambito del quale è inserito l'intervento in loc. "Masseria Lancellotti" di Banzi;

Considerato che, a seguito di recenti interventi di scavo che hanno portato al ritrovamento, in prossimità della ex Stazione ferroviaria di Palazzo San Gervasio, dei resti di una villa di proprietà senatoria e di una importante necropoli romana di età imperiale, è in fase di istruzione il relativo procedimento di vincolo archeologico, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/2004;

Considerato che nell'area più direttamente interessata dal progetto, a seguito di recenti indagini, sono venuti alla luce nuclei di necropoli con fasi di IV-III a.C. (località Panetteria) e di VI-VII d.C. (località Fosso Marascione) che hanno portato all'individuazione di un contesto di giacenza unitario, definito Ager Bantinus;

Considerato che l'alta rilevanza archeologica di tale zona è stata da ultimo riconosciuta con la delimitazione dell'Ager Bantinus, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 42/2004, validata nel corso della riunione del Comitato Tecnico Paritetico di Copianificazione del 7 ottobre 2020 e approvata con D.G.R. n. 754 del 3 novembre 2020 nell'ambito delle attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale;

Considerato che l'Ager Bantinus è caratterizzato da un'organizzazione insediativa volta allo sfruttamento agricolo, con presenza di fattorie e strutture isolate, e che questo patrimonio diffuso subirebbe un grave danno, in termini di protezione e conservazione, dalla costruzione dell'impianto in esame;

Considerato, inoltre, che le opere di connessione dell'impianto ricadendo per un tratto nel buffer di 1000 metri relativo all'area archeologica Cervarezza, tutelata con D.M. 10.03.77 e, di conseguenza, ai sensi del PIEAR Basilicata l'area risulta non idonea alla localizzazione di impianti eolici;

Si concorda con le valutazioni della Soprintendenza nel ritenere che la realizzazione dell'impianto in oggetto recherebbe un "grave danno, in termini di protezione e conservazione" al patrimonio archeologico diffuso nell'area e, di conseguenza, si esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto in oggetto.";

CONSIDERATO che con nota prot. n. 33125 del 12/11/2020 questa Direzione Generale ha provveduto a comunicare, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, i suesposti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, segnalando alla Società proponente la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10-bis di inoltrare per iscritto, entro il termine di 10 giorni, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa;

CONSIDERATO che Soc. EDP Renewables Italia Holding S.r.l, con nota prot. n. 568_20hol del 20/11/2020, acquisita agli atti con di questa Direzione con prot. n. 34097 del 23/11/2020 ha provveduto a trasmettere, le proprie "Controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90";

CONSIDERATO che, conseguentemente, questa Direzione Generale, con nota prot. n. 34292 del 24/11/2020, ha chiesto alla Soprintendenza ed al Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" di voler esaminare i contenuti delle osservazioni pervenute e formulare le proprie controdeduzioni al fine di



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

26/35



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

consentire a questo Servizio la definizione del parere conclusivo di competenza;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata**, con nota prot. n. 1688 del 18/02/2021, acquisita agli atti con prot. n.5980 del 23/02/2021, esaminate le argomentazioni delle succitate osservazioni, ha comunicato quanto segue:

“Con riferimento all'impianto in oggetto e alla nota di codesta Direzione Generale prot. n. 34292-P del 24/11/2020, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 11436-A del 9/12/2020, con cui si richiede di esaminare le osservazioni trasmesse dal proponente e formulare le relative controdeduzioni, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, rileva quanto segue.

SUI PROFILI PAESAGGISTICI

In primo luogo, deve essere osservato che il richiedente cade in palese contraddizione quando definisce genericamente “erroneo” un non meglio specificato riferimento al PPR da parte del MiBACT, salvo poi concludere la sua argomentazione con “il Comitato VIA, con il parere 3410 del 15 maggio 2020 ha inteso come verificata la coerenza del progetto con tutti gli strumenti di pianificazione, incluso il PPTR”. Esisterebbe dunque un Piano Paesaggistico in fase di elaborazione per stessa ammissione del richiedente, cui il MiBACT non può fare riferimento senza cadere in errore, ma di cui il Comitato VIA può verificare la coerenza con il progetto di che trattasi. È chiaro che, allo stato attuale, un riferimento al PPR non può di per sé essere interpretato come motivo determinante un diniego, bensì come approfondimento argomentativo di ausilio al diniego.

In seguito, il proponente chiama in causa le “Linee guida per l'esame paesistico dei progetti della regione Lombardia”, territorio sul quale, stando a un rapporto statistico del GSE pubblicato a luglio 2020 (“Fonti Rinnovabili in Italia e nelle regioni – 2012/2018”), la quantità di energia prodotta da fonte eolica sarebbe pari a 0 MW (zero megawatt).

Lo scrivente Ufficio trova che, a prescindere dagli esiti, suddette linee guida siano inapplicabili al contesto di riferimento, poiché è indubbio che queste si basino su premesse teoriche strettamente legate alla tipologia di impianti/interventi che insistono su un territorio che per orografia, politiche territoriali, geomorfologia, clima, disponibilità della risorsa eolica e/o di altre fonti rinnovabili, poco o nulla abbia a che vedere con la Basilicata.

In ultimo, la scrivente esprime perplessità sulla possibilità di quantificare una variabile tanto complessa quanto l'impatto paesaggistico tramite una semplice matrice.

SUGLI ULTERIORI ASPETTI RILEVATI NEL PREAVVISO DI DINIEGO

Sullo sviluppo socio-economico sostenibile e gli impatti sul turismo rurale

Il richiedente definisce “generiche e dottrinali” le illustrazioni del contesto territoriale, poiché non ne coglie la significatività rispetto agli impatti denunciati dalla scrivente. Ad esempio, il richiedente asserisce che l'impianto eolico de quo non comprometterebbe affatto la possibilità di incentivare lo sviluppo socio-economico sostenibile e il turismo rurale poiché “l'installazione delle turbine eoliche genera un consumo di suolo limitato alla piazzola definitiva che ha dimensioni dell'ordine di soli 2000 mq”. A detta del richiedente, dunque, il solo elemento determinante rispetto alla compatibilità tra il progetto e lo sviluppo socio-economico sostenibile consisterebbe nella “proiezione” al suolo della piazzola di installazione. Tale affermazione scade nella fallacia argomentativa, poiché è



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

27/35



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

evidente che la realizzazione della piazzola viene a valle di ingenti sbancamenti e movimenti di terra, di realizzazione di strade di servizio agli stessi impianti (a fini manutentivi) anche permanenti, che determinano delle modifiche negli assetti morfologici del territorio, con ripercussioni sotto il profilo paesaggistico. In generale, inoltre, non è chiaro che tipo di attrattività turistica abbia da offrire un territorio i cui aspetti percettivi caratterizzanti il paesaggio siano gravemente compromessi dall'installazione "intensiva" e indiscriminata di impianti eolici, rischio che l'area di intervento corre concretamente essendo già interessata dalla presenza di numerose installazioni.

Sul parere del Comitato VIA

In seguito, il richiedente elenca una serie di circostanze definite "pacifiche" che avrebbero determinato il parere positivo del Comitato VIA, dimenticando o ignorando che le valutazioni della scrivente riguardano aspetti complementari a quelli esaminati dal Comitato VIA. Le circostanze elencate dal richiedente da sole non garantiscono che l'impianto, data la sua complessità e la sua mole, si inserisca correttamente sul territorio, diversamente il legislatore non avrebbe individuato per gli impianti eolici un'area vasta di studio pari ad almeno cinquanta volte la loro altezza complessiva (D.M. 10/09/2010).

SULL'ASSENZA DI INTERFERENZE CON VINCOLI ARCHEOLOGICI

Secondo quanto asserito dalla proponente, la scrivente si sarebbe limitata a "far riferimento ad argomenti, studi e vincoli non ancora esistenti" per l'istruttoria di competenza. A riguardo è possibile rilevare, invece, che le valutazioni tecniche effettuate hanno tenuto conto delle risultanze di recenti indagini di scavo e di ricerche condotte da questa Soprintendenza nel territorio in esame, quindi evidenze tutt'altro che teoriche, ma effettivamente emerse in situ. Gli esiti delle ultime scoperte sul territorio hanno portato alla comunicata proposta di vincolo archeologico diretto in località Fontana Rotta di Palazzo San Gervasio, che va solo ad aggiungersi al vincolo archeologico diretto, decretato con D.M. 10.03.1977 in località Cervarezza di Banzi. Rispetto a quest'ultimo, la proponente segnala che il passaggio del cavidotto entro l'area buffer di 1 km non possa essere considerata quale "interferenza", dal momento che questa limitazione, da normativa, si riferisce unicamente all'installazione degli aerogeneratori. Ci sarebbe da considerare il rischio concreto di intercettare e distruggere il patrimonio archeologico di un'area a così elevato potenziale. D'altra parte, nella stessa Relazione Archeologica allegata dalla EDP al progetto e nella relativa Carta del Potenziale Archeologico veniva evidenziato un rischio alto, determinato dalla scoperta di ben 3 Unità di dispersione di materiale archeologico, che indicano la presenza di siti, non solo in corrispondenza del tracciato del cavidotto, ma anche a margine degli aerogeneratori WTG 5 e WTG 3.

La ricchezza di queste scoperte, d'altronde, non stupisce dal momento che l'ager Bantinus non è stato "identificato" lo scorso 3 novembre 2020, come insinuato dalla ricorrente, ma solo oggetto di una più puntuale delimitazione con la DGR 354/2020 di pari data, anche grazie alle scoperte di recente avvenute.

Tra queste risulta meritevole di una particolare tutela il tratto di strada glareata (quindi di difficile individuazione e ancor più difficile conservazione) in prossimità della SP 79, rintracciato nei pressi di masseria Lancellotti di Banzi. Questa testimonianza induce a prestare una particolare cautela negli interventi in zona, dal momento che il tracciato intercettato coincide con quanto ipotizzato per il passaggio della Via Appia in quest'area. Com'è noto, questo genere di ricerche necessita di studi



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

28/35

*X
MP 19*



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

ed approfondimenti e comporta un impegno sistematico, d'altra parte l'urgenza della realizzazione dei progetti eolici da parte della ricorrente non pare un motivo sufficientemente valido a mettere in pericolo la conservazione di un patrimonio comune millenario, dalle implicazioni storico-culturali rilevanti per il territorio.

SULL'IMPATTO CUMULATIVO

Interessante il riferimento allo studio dell'impatto cumulativo (pagina 12/19, punto e)) che, a detta del richiedente, si basa su una mera ricognizione degli impianti esistenti come se questa, da sola, garantisse l'assenza di impatti "cumulativi".

Come già evidenziato dalla scrivente, dalla carta dell'intervisibilità cumulata, si evince che l'impianto in progetto risulterebbe potenzialmente visibile in quasi tutta l'area vasta di studio. Per quanto riguarda i centri abitati, sono interessati la zona sud di Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania e Spinazzola. L'effetto cumulativo degli aerogeneratori in progetto dato dalla sovrapposizione con gli aerogeneratori in esercizio si apprezza soprattutto nella fascia centrale e nella fascia nord dell'area vasta di studio, mentre a sud, immediatamente al di sotto dell'area interessata dal progetto VRG Wind 127, verso Acerenza – per ragioni orografiche e altimetriche – sarebbero visibili i soli aerogeneratori già in esercizio. Il richiedente dichiara che l'incremento della visibilità teorica dovuto agli aerogeneratori in progetto è del 3%, omettendo che tale valore è solo apparentemente basso, poiché condizionato da un contesto di inserimento ove sono già presenti numerosi impianti eolici.

D'altra parte, il richiedente omette che i fotoinserti a supporto dello studio dell'impatto cumulativo smentiscono categoricamente l'assenza di impatti cumulativi, seppur basati in molti casi su immagini fotografiche relative a 10 anni fa e, dunque, contenenti un numero inferiore di impianti rispetto allo scenario attuale.

Sul PNIEC

Per quanto riguarda il PNIEC ("Proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima"), probabilmente al richiedente sfugge che le valutazioni della scrivente devono riguardare l'impatto del progetto sulla tutela dei beni culturali e paesaggistici, non sul raggiungimento degli obiettivi fissati da suddetto documento. D'altra parte, all'interno del paragrafo "i. Contesto politico, economico, ambientale e sociale del piano" dello stesso PNIEC si afferma che, nel perseguire gli obiettivi ivi elencati "occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio, di qualità dell'aria e dei corpi idrici, di salvaguardia della biodiversità e di tutela del suolo. Gli interventi necessari per la crescente decarbonizzazione del sistema richiedono impianti e infrastrutture che possono avere impatti ambientali. Se, per un verso, alcuni di tali impatti possono essere attenuati – ad esempio promuovendo la diffusione del fotovoltaico su superfici già costruite o comunque non idonee ad altri usi – per altro verso, la stabilità del sistema energetico richiede anche, almeno per il medio termine, una serie di infrastrutture fisiche per la cui realizzazione occorrerà promuovere forme di dialogo e condivisione con i territori." Inoltre, nel paragrafo "ii. Strategia relativa alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia" dello stesso documento viene riportato quanto segue: "Riguardo alle rinnovabili, l'Italia intende promuoverne l'ulteriore sviluppo insieme alla tutela e al potenziamento delle produzioni esistenti, se possibile superando l'obiettivo del 30%, che comunque è da assumere



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

29/35



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

come contributo che si fornisce per il raggiungimento dell'obiettivo comunitario. A questo scopo, si utilizzeranno strumenti calibrati sulla base dei settori d'uso, delle tipologie di interventi e della dimensione degli impianti, con un approccio che mira al contenimento del consumo di suolo e dell'impatto paesaggistico e ambientale, comprese le esigenze di qualità dell'aria."

Rispetto all'installazione di nuovi impianti eolici, dunque, il piano del Governo, nei suoi principi, può essere considerato tutt'altro che in disaccordo con quanto valutato dalla scrivente."

CONSIDERATO che il Servizio II "Tutela e scavi del patrimonio archeologico" di questa Direzione Generale, con nota prot. n. 7269 del 05/03/2021, esaminate le argomentazioni delle osservazioni e le controdeduzioni della Soprintendenza, ha fornito il proprio contributo istruttorio, comunicando quanto segue:

"Si fa seguito alla nota di codesto Servizio, prot. n. 34292 del 24.11.2020, con la quale si richiedono valutazioni sulle osservazioni trasmesse dal Proponente con nota prot. 568 del 20.11.2020, e alla nota 1688 del 18.02.2021, con la quale la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata (di seguito "Soprintendenza") ha trasmesso le proprie controdeduzioni.

Al proposito, relativamente alle problematiche archeologiche di competenza dello scrivente Servizio, nel concordare pienamente con le considerazioni espresse dalla Soprintendenza, si ritiene utile ribadire quanto segue.

Le argomentazioni della Proponente, in realtà generiche e scarsamente motivate, possono essere riassunte nei seguenti punti:

La Proponente contesta le valutazioni della Soprintendenza e dello scrivente Servizio affermando che esse fanno riferimento solo "ad argomenti", "studi" e ad asseriti vincoli non ancora esistenti ma che per cui solo "sta per essere comunicato l'avvio del procedimento di vincolo archeologico" e non tenendo conto della natura delle opere (di connessione) che, eventualmente, ricadrebbero in tale aree".

Al proposito si rammenta che, come prescritto dal Codice dei Beni culturali, articolo 14, comma 4, "La comunicazione [dell'avvio del procedimento] comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo". Risulta quindi, non solo legittimo, ma doveroso valutare i possibili impatti dell'opera in progetto anche in aree per le quali non sia ancora intervenuta la conclusione del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale.

Come anche ricordato nelle controdeduzioni della Soprintendenza, le valutazioni negative relative alla localizzazione delle opere in progetto non derivano da generici argomenti, bensì dagli "studi" citati, risultato di indagini archeologiche, effettuate negli ultimi anni, che hanno portato all'individuazione di numerosi contesti, anche di notevole importanza.

La Proponente non calcola come problematiche le interferenze delle torri WTG 3 e WTG 5 e di tratti del cavidotto con tre Unità di dispersione di materiale archeologico individuate in fase di redazione della documentazione archeologica di progetto. In realtà tali evidenze costituiscono un indizio significativo della presenza di stratigrafie archeologiche conservate in subsidenza, confermando quindi il rischio archeologico alto già riconosciuto anche nella citata Documentazione prodotta dalla



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/35



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Proponente.

Per quanto riguarda il vincolo archeologico paesaggistico relativo al cd. "Ager Bantinus", si rammenta che, pur se non ancora vigente, la delimitazione sottoposta ad approvazione è frutto di uno studio lungo e accurato, che ha portato a riconoscere nelle diverse emergenze archeologiche individuate caratteri comuni, tali da consentire l'individuazione di un contesto unitario. Il fatto che la perimetrazione dell'Ager Bantinus non sia stata ancora recepita nel PPR della Regione Basilicata non ne inficia in alcun modo il valore archeologico-paesaggistico, che risulterebbe pesantemente compromesso dalla realizzazione del Parco eolico.

La Proponente, infine, non ritiene legittimo il parere in quanto non vengono indicate le modifiche progettuali ritenute sufficienti a superare il dissenso, pratica cui le Amministrazioni sarebbero tenute ad attenersi "quale un canone di comportamento (e una regola di civiltà giuridica) informato ai più generali principi di efficacia dell'azione amministrativa, correttezza e leale collaborazione".

Al proposito si ritiene sufficiente riportare quanto stabilito dalla L. 241/1990 all'articolo 14-bis, comma 3: "...le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso". Risulta infatti chiaro che non sarebbe logico e possibile indicare alternative progettuali nel caso in cui le criticità riscontrate rendessero impossibile individuare una localizzazione alternativa.

Tutto ciò considerato, lo Scrivente Servizio conferma la valutazione negativa del progetto in esame, non ritenendo che le Osservazioni della Proponente abbiano portato nuovi elementi sufficienti a superare le criticità riscontrate sotto il profilo archeologico.":

PRESO ATTO del parere n. 3410 del 15 maggio 2020 con cui la Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale ha espresso parere favorevole circa la compatibilità ambientale del Progetto per la realizzazione dell'impianto di cui trattasi, **all'ottemperanza di una serie di prescrizioni tra cui:**

Prescrizione n.5 (ANTE OPERAM) - lett. d): "Il Proponente, dovrà fornire uno studio sugli aspetti cumulativi circa la presenza di altri impianti eolici presenti in zona e le eventuali interferenze, sulla fauna, in particolare avifauna e paesaggio.";

CONSIDERATO quanto disposto dalla L.R. n. 54/2015 con cui sono stati individuati i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010;

VISTA la Delibera della Regione Basilicata n. 754 del 03/11/2020, recante "Piano paesaggistico Regionale in applicazione all'art. 143 del D. Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MiBACT e MATTM. Approvazione attività validate dal CTP nella seduta del 7 ottobre 2020", che, nel prendere atto del verbale della riunione del Comitato Tecnico Paritetico del 07/10/2020, approva la documentazione tecnica allegata al verbale del predetto Comitato che comprende, tra l'altro, la "...delimitazione della zona di interesse archeologico ex art. 142 comma 1 lett. m) del Codice - Ager Venusinus..." e il "...report intermedio relativo alla caratterizzazione agroforestale e interpretazione dei paesaggi rurali per ambiti di paesaggio, dinamiche di trasformazione, analisi delle politiche comunitarie...";

RICHIAMATO, a tale riguardo, quanto precisato dal Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Basilicata che, con nota prot. 9430 del 13/01/2021, chiarisce che la suddetta DRG, nell'approvare –previa validazione del Comitato Tecnico Paritetico per la redazione del PPR- le proposte di delimitazione di 5 aree di interesse archeologico ex art. 142 comma 1), lett.m) del D. Lgs. n. 42 del 2004 raggruppate sotto la denominazione di *Ager Venusinus* (ovvero: *Ager Venusinus, Ager Bantinus, Ager Ofantino, Coprensorio melfese, Via Appia*) non rende automaticamente efficace il vincolo predetto e quindi l'obbligo della procedura di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice ma che, nell'attesa del completamento del processo di pianificazione disciplinato dalla L.R. n. 23 del 1999, permane l'obbligo di attivare la predetta procedura in tutti i territori interessati dalla presenza di altre tipologie di Beni Paesaggistici (ex art. 136 e 142 del Codice);

CONSIDERATO l'assetto vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel buffer distanziale di 9 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, come meglio dettagliato nel parere endoprocedimentale della Soprintendenza competente sopra richiamato, e rientrante nelle fattispecie dei beni tutelati ai sensi degli artt. 136 e 142 comma 1, lett. b), c), g), m), nonché della parte II del Codice;

RITENUTO necessario evidenziare che questo importante contesto è stato di recente ricompreso nell'areale dell'*ager Bantinus*, in quanto proposta di zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett m) del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. per il quale si rammenta che, pur se non ancora vigente, la delimitazione sottoposta ad approvazione è frutto di uno studio lungo e accurato, che ha portato a riconoscere nelle diverse emergenze archeologiche individuate caratteri comuni, tali da consentire l'individuazione di un contesto unitario. Il fatto che la perimetrazione dell'*Ager Bantinus* non sia stata ancora recepita nel PPR della Regione Basilicata non ne inficia in alcun modo il valore archeologico-paesaggistico, che risulterebbe pesantemente compromesso dalla realizzazione del Parco colico;

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Direzione, le seguenti puntualizzazioni:

- in riferimento a quanto la società asserisce al punto II delle Osservazioni che il parere formulato da questa Amministrazione non è assimilabile ad un parere “con portata meramente endoprocedimentale” alla stregua di quelli rilasciati da gli altri enti interessati bensì è parte integrante del Decreto VIA finale emesso dall'autorità competente (MiTE) di concerto con questo Ministero, come chiaramente disciplinato dal D. Lgs. n. 152 del 2006 all'art. 25 comma 2, appare opportuno precisare che:
 - Il decreto di compatibilità ambientale di un progetto sottoposto a VIA è un atto complesso che si concretizza nell'espressione di pareri autonomi di due distinte amministrazioni (MiTE e MiC nella fattispecie) i cui pesi, validità e dignità si equivalgono;
 - In caso di non corrispondenza fra i pareri formulati dalle due amministrazioni coinvolte nella formulazione del parere finale, la risoluzione è stabilita in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che con una propria deliberazione finale, ai sensi della L. n. 400 del 23 agosto 1988 e del citato art. 25 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 2006, in mancanza di concerto, adotta il provvedimento finale.
 - Appare tanto più infondata la convinzione che il parere vincolante di questa Amministrazione si palesi solo in caso di insistenza di opere di progetto in corrispondenza di beni tutelati – in questo senso le consolidate disposizioni normative di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004 impediscono la realizzazione di questo genere d'interventi nelle aree di incidenza del bene



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

vincolato e nelle relative fasce di rispetto – e ancor di più l'affermazione circa l'inammissibilità dello stesso;

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*, ovvero *dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area:"*
 - nel procedimento di VIA la valutazione di questa Direzione generale, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.
 - Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
 - secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *"La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime"*;
- l'area vasta di riferimento risulta, ad oggi, fortemente compromessa per la presenza di ben 53 aerogeneratori esistenti e 89 autorizzati o con iter autorizzativo in corso e la realizzazione di ulteriori 8 aerogeneratori andrebbe ad appesantire un bilancio già critico. In termini percettivi, infatti, da quanto si evince *Dalla carta dell'intervisibilità cumulata e dalle fotosimulazioni di progetto* l'impianto in esame risulterebbe potenzialmente visibile in quasi tutta l'area vasta di studio e l'effetto cumulativo derivante dalla sovrapposizione con gli aerogeneratori in esercizio porterebbe alla creazione di un "effetto selva" compromettendo, irrevocabilmente, l'immagine del paesaggio;
 - nell'area vasta di riferimento dell'impianto eolico di cui trattasi sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, puntualmente elencati e descritti dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra riportato, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
 - la realizzazione dell'impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori, e delle opere infrastrutturali ad essi direttamente connessi, totalmente fuori scala ed estranei rispetto agli elementi strutturali del paesaggio rurale apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete infrastrutturale esistente nell'area vasta;
 - il contesto di riferimento è caratterizzato dalla presenza di importanti capisaldi architettonici di carattere identitario come, fra i tanti, il *Castello di Monteserico* e da una straordinaria consistenza del



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

33/35

Handwritten signature



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

patrimonio archeologico che, come precedentemente evidenziato, interessa l'*ager Bantinus*, in quanto proposta di zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett m) del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che, quindi, sulla base di tali enunciazioni, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

CONSIDERATO che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo "la progressiva saturazione dei siti", proponendo di "sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi", **presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione;**

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *"la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)";

CONSIDERATO, inoltre, che, con nota prot. n. 522_20rs del 26/10/2020, la Soc. EDP Renewables Italia Holding S.r.l. ha formulato al Dipartimento per il coordinamento amministrativo del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio, istanza per l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri del provvedimento di valutazione di impatto ambientale per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a seguito della suddetta istanza, il medesimo **Dipartimento ha convocato in data 9 novembre u.s. una riunione istruttoria con le Amministrazioni interessate nel corso della quale sono emerse perplessità in merito alla applicabilità delle su richiamate disposizioni procedurali introdotte dalla L.104/2017 al presente procedimento** essendo la relativa istanza formulata in data antecedente alla nomina della nuova Commissione Tecnica VIA e VAS, avvenuta in data 25 maggio u.s.;

CONSIDERATO che con nota prot. DICA-27967 del 27 novembre 2020, acquisita agli atti al prot. n. 34891 del 30/11/2020, il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha convocato per il giorno 9 dicembre 2020 una riunione di coordinamento in modalità video-conferenza concernente la procedura in oggetto;

CONSIDERATO quanto comunicato dal medesimo Dipartimento con nota prot. n. 3765 del 10/02/2021, acquisita agli atti al prot. n. 4679 del 11/02/2021, in merito alla necessità di acquisire le valutazioni da parte delle Amministrazioni competenti;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

34/35



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

TENUTO CONTO delle valutazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II di questa Direzione generale;

Questa Direzione Generale

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata;


VISTE ed ESAMINATE le osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO di poter aderire al parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio, così come condiviso, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" di questa Direzione generale;

RITENUTO, per le su richiamate ragioni fornite dalla Soprintendenza competente per territorio e dal Servizio II di questa Direzione Generale, di non poter accogliere le osservazioni formulate dal Proponente a seguito della comunicazione ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge 241/1990, e, pertanto di dover riconfermare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA presentata dalla Soc. EDP Renewables Italia Holding S.r.l, contenuti nella predetta comunicazione, quale parte integrante del presente parere;

ESPRIME PARERE CONTRARIO

in ordine all'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 8 aerogeneratori con potenza complessiva di 33,6 MW, localizzato nel comune di Banzi (PZ), e relative opere di connessione nel comune di Palazzo San Gervasio, (PZ)" presentata dalla Soc. EDP Renewables Italia Holding S.r.l

Il responsabile del procedimento 
U.O.T.T. n. 9 - Arch. Gilda Di Pasqua
(tel. 06/6723.4166 – gilda.dipasqua@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco R. TRAMUTOLA

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it